



Milano, 26 Novembre 1990

Circolare Informativa 17/90

\*\*\*\*\*

Oggetto: In allegato trasmettiamo la circolare ABI n. 54  
Serie Tributaria del 5.10.1990

\*\*\*\*\*

Distribuzione:	BAI FACTORING	DOTT. MONZA
	BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
	BN FACTORING	DOTT. SPAGNOLETTI
	CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
	CENTRO FACTORING	DIREZIONE GENERALE
		AVV. DEL FRATE
	COMIT FACTORING	DOTT. GHIDONI
	CREDIT FACTORING	DOTT. LOCONSOLE
	DESIO E BRIANZA FACT.	RAG. BARBIERI
	FACTOR INDUSTRIALE	RAG. REALI
	FACTORIT	DOTT. FILIPPI
	FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
	FINROMA	DOTT. VAZZA
	GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
	IFITALIA	DIREZIONE GENERALE
		AVV. SCIUME'
	MEDIOFACTORING	DOTT. CALLIGARO
		DOTT. TANSINI
	MONTE PASCHI FACTOR	SIG. MALINVERNO
		RAG. MARCACCI
		DOTT. STANGHELLINI
	SANPAOLO FACTORING	DOTT. SSA BUFFA
	SELEFACTOR	SIG. HAIM
	SIFIND	DOTT. GUIDORIZZI
		DOTT. FURLOTTI
		DOTT. CREMA
	SPEI FACTORING	DOTT. LUZZATTO
	SUD FACTORING	DOTT. GRECO

\*\*\*\*\*

Presidenza e Segreteria:  
Corso Europa, 13 - 20122 Milano MI  
Telefono: (02) 7704217

Sede legale:  
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159

ALLE ASSOCIATE

Roma, 5 ottobre 1990

PIENA MOBILITÀ DEI CAPITALI - RIFLESSI FISCALI (pos. 431)

*Rilevazione dei trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli e valori*

*Legge 4 agosto 1990, n. 227, di conversione, con modificazioni, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167*

Si fa seguito alla circolare, di pari Serie, n. 36 del corrente anno, con cui si è commentata la disciplina in tema di rilevazione, ai fini fiscali, di taluni trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli e valori, dettata dal D.L. 28 giugno 1990, n. 167, il quale - come già si è avuto modo di comunicare alle Associate con lettera-circolare prot. TR/PE n. 6478 del 3 agosto scorso - è stato convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1990, n. 167, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto.

Sciogliendo la riserva presa nella circolare a cui si fa seguito, si procede in appresso ad illustrare le novità introdotte al provvedimento d'urgenza dal Parlamento, con particolare riferimento a quelle che più direttamente interessano le istituzioni creditizie e finanziarie.

#### **A) Trasferimenti all'estero effettuati da non residenti**

La modifica di maggior rilievo rispetto al testo originario del decreto è rappresentata dall'inserimento all'art. 1 di un nuovo comma (4-bis), secondo cui gli intermediari creditizi e finanziari «possono effettuare per conto dei soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro delle finanze».

Nella sostanza la trascritta disposizione sancisce l'obbligo per taluni soggetti stranieri (persone fisiche, società di persone ed equiparate, enti non commerciali) di *documentare* alle banche ed agli altri intermediari finanziari, all'atto della richiesta di trasferimento, *la provenienza delle somme o dei valori* che si intende inviare all'estero, pena l'impossibilità per gli intermediari stessi di eseguire l'operazione.

Scopo della norma, giusta quanto si evince sia dalla lettura degli atti parlamentari sia dal preambolo del decreto di attuazione - emanato in data 8 agosto 1990 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale contestualmente alla citata legge n. 227 - è quello di evitare che i soggetti stranieri possano essere lo strumento per il trasferimento di capitali, da parte di soggetti residenti, di cui non si voglia lasciare documentazione agli effetti fiscali.

Come si è già avuto modo di rilevare nella richiamata lettera del 3 agosto scorso, l'assoggettamento a controllo da parte degli intermediari di tutti i trasferimenti ricadenti nella previsione sopra ricordata avrebbe potuto comportare notevoli ostacoli alla correttezza dei rapporti bancari con l'estero, rischiando di tradursi in un ingiustificato vincolo alla circolazione dei capitali di effettiva proprietà dei non residenti, soprattutto in un contesto generale caratterizzato dalla liberalizzazione delle operazioni finanziarie.

Di tali inconvenienti – tempestivamente rappresentati dalla scrivente nelle sedi competenti – si è del resto dimostrato consapevole lo stesso Governo nel momento in cui ha accolto un ordine del giorno, formulato in Senato, con il quale si è impegnato ad emanare le necessarie disposizioni di attuazione secondo «criteri idonei ad evitare che gli adempimenti previsti a carico dei non residenti e degli intermediari abilitati condizionino negativamente gli afflussi di capitali esteri in Italia, pongano il nostro Paese in una posizione di sfavore rispetto agli altri Stati dell'area delle economie industrializzate e penalizzino il significato politico dell'adesione dell'Italia alla piena mobilità dei capitali».

In linea con le cennate direttive, il D.M. 8 agosto 1990 – che ha stabilito i criteri per la documentazione dei trasferimenti all'estero da parte dei non residenti di denaro, titoli e valori – ha opportunamente circoscritto le fattispecie al verificarsi delle quali corre l'obbligo di acquisire la predetta documentazione, individuando sostanzialmente tre distinte ipotesi.

Nel procedere di seguito ad una sintetica illustrazione di tali fattispecie, si ritiene opportuno precisare preliminarmente che la normativa di attuazione in parola è entrata in vigore l'11 agosto 1990 – giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (cfr. art. 5) – di guisa che gli adempimenti ivi contemplati risultano dovuti solamente a partire da detta data.

#### 1) *Versamento di denaro nei propri conti da parte di non residenti*

L'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto stabilisce che le persone fisiche, gli enti non commerciali e i soggetti indicati nell'art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, non residenti nel territorio dello Stato, *che versano denaro nei propri conti* devono fornire, anche in copia, alle aziende ed agli istituti di credito abilitati la relativa attestazione doganale, qualora il denaro sia stato precedentemente importato, ovvero, in tutti gli altri casi, la documentazione concernente l'operazione sottostante.

La duplice circostanza che il verificarsi del presupposto cui è collegato l'obbligo di documentazione – ai fini del successivo eventuale trasferimento all'estero delle disponibilità finanziarie così costituite – sia stato anticipato al momento in cui il non residente alimenta il proprio conto e che il presupposto stesso sia stato nel contempo circoscritto al solo caso di *versamento di denaro* consente di ovviare in buona parte ai temuti effetti distorsivi in precedenza accennati.

Ed invero, da un lato, i conti bancari dei non residenti vengono in tal modo resi liberamente disponibili senza necessità di ulteriori adempimenti e, dall'altro, si è evitato un inutile appesantimento per la banche, affrancandole dall'obbligo di subordinare alla esibizione di apposita documentazione l'esecuzione di tutte quelle operazioni di accredito in conto per le quali sussiste sempre una traccia documentale (bonifici, versamenti di assegni, ecc.)

Sotto l'aspetto più strettamente tecnico-applicativo, il decreto pone tuttavia taluni problemi soprattutto in ordine alla individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi in parola; ciò in quanto, in mancanza di un'armonizzazione delle diverse normative nazionali, non è agevole appurare l'appartenenza o meno dei soggetti non residenti diversi dalle persone fisiche alle categorie giuridiche richiamate dal legislatore (società di persone ed equiparate, enti non commerciali).

A tale riguardo, dovendosi ragionevolmente escludere che possa farsi carico alla banca di svolgere una qualsiasi attività di accertamento circa la natura giuridica del soggetto che effettua l'operazione, appare legittimo ritenere che ci si debba limitare ad acquisire una dichiarazione da quest'ultimo all'uopo resa.

Va tenuto, inoltre, presente che il comma 4-bis dell'art. 1 del decreto legge in esame ha come destinatari quei soggetti (persone fisiche, società di persone ed equiparate, enti non commerciali) nei confronti dei quali non trova ingresso il più penetrante sistema di censimento nominativo disciplinato dal comma 1 dello stesso art. 1 (cd. «monitoraggio») per carenza del requisito della residenza agli effetti fiscali, di guisa che, anche a questi fini, si rende necessario da parte della banca acquisire informazioni in ordine alla sussistenza o meno di tale condizione.

In concreto appare comunque sufficiente circoscrivere alla categoria dei titolari dei cosiddetti «conti esteri» la richiesta della prescritta documentazione nell'ipotesi in cui tali soggetti effettuino versamenti in denaro nei propri conti, dato che questa tipologia di conti è riferibile in via generale a soggetti non residenti non solo agli effetti valutari ma anche a quelli fiscali, salva ovviamente rimanendo la possibilità per l'interessato di rendere nota alla banca la propria diversa posizione fiscale tramite apposita dichiarazione.

Sulla base della formulazione letterale della norma, si ritiene, inoltre, che l'adempimento richiesto ai soggetti in parola si renda necessario anche nell'ipotesi in cui il non residente consegna ad una banca somme in contanti da accreditare su un proprio conto tenuto presso un altro istituto di credito in Italia.

Tutto ciò rilevato, va ancora sottolineato che la disposizione di legge non contiene alcun riferimento al limite di 20 milioni di lire al di sopra del quale soltanto, come noto, scattano gli altri obblighi previsti in tema di rilevazione dei trasferimenti da e verso l'estero.

La circostanza poi che, nonostante le indicazioni emerse nel corso del dibattito parlamentare – secondo cui l'obbligo di documentazione avrebbe dovuto intendersi implicitamente correlato alla soglia dei 20 milioni di lire – la normativa di attuazione a sua volta nulla disponga al riguardo, induce a ritenere che si sia voluto rendere operanti i vincoli sopra descritti qualunque sia l'importo delle singole operazioni.

## *2) Acquisto di titoli o valori mobiliari da parte di non residenti*

L'art. 1, comma 1, secondo periodo, estende i medesimi obblighi di documentazione sopra descritti alle *operazioni di acquisto di titoli o valori mobiliari regolate in denaro*.

A tale proposito va posto in evidenza che la norma prende ancora una volta in considerazione ipotesi caratterizzate dall'utilizzo di denaro da parte di non residenti finalizzato, in questo caso, all'acquisizione di valori che per le loro caratteristiche possono agevolmente prestarsi a fungere da strumento per la costituzione di investimenti esteri per conto di residenti.

Proprio per tali motivi è da ritenere che l'obbligo in parola prescinda dal fatto che si tratti di titoli nazionali od esteri, nel senso cioè che anche gli acquisti di titoli o valori nazionali fatti da non residenti debbono, se regolati in contanti, essere accompagnati dalla prevista documentazione.

Anche con riguardo alla fattispecie in esame rimangono valide le considerazioni sopra svolte relativamente all'identificazione dei soggetti obbligati ed alla insussistenza di un limite minimo di importo.

### 3) *Trasferimento all'estero di denaro, titoli o valori da parte di non residenti*

Il comma 2 dell'art. 1 del decreto stabilisce, infine, che attestazione o documentazione analoga a quella in precedenza ricordata debba essere esibita dai soggetti non residenti più volte menzionati che *chiedono il trasferimento all'estero di denaro, titoli o valori mobiliari consegnati alle banche abilitate*.

Si tratta, in pratica, di fattispecie nelle quali la banca agisce nella veste di mera intermediaria nella trasmissione all'estero di tutti gli anzidetti valori, dopo averne acquisito la detenzione per effetto della «consegna» da parte del cliente.

A questo proposito si è dell'avviso che la consegna non debba necessariamente avvenire in modo contestuale alla richiesta di trasferimento, con la conseguenza che occorrerà comunque richiedere la prescritta documentazione anche qualora oggetto dell'ordine di trasferimento siano titoli o valori già in precedenza consegnati alla banca, come nel caso di titoli originariamente immessi in un deposito a custodia e amministrazione.

Rimane ovviamente esclusa dalla previsione in commento la richiesta di trasferire all'estero le disponibilità giacenti in un conto bancario, trattandosi di fattispecie che rientra nell'ambito di applicazione del precedente comma 1, se ed in quanto il conto venga alimentato mediante versamenti di denaro contante.

Tutto ciò rilevato in ordine all'ambito di applicazione della disposizione di cui al comma 4 bis dell'art. 1 del decreto-legge in esame, va ancora segnalato che gli stessi obblighi di documentazione sopra esaminati trovano ingresso anche nel caso di operazioni effettuate attraverso *intermediari diversi dalle banche abilitate*.

L'art. 2 del decreto di attuazione dispone infatti che le società finanziarie e fiduciarie e gli intermediari diversi da quelli di cui al precedente art. 1, qualora per ragioni professionali eseguano trasferimenti o comunque si interpongano nella loro esecuzione, devono acquisire, nel caso in cui ricevano denaro, titoli o valori mobiliari da parte di non residenti, la relativa attestazione doganale ovvero la documentazione concernente l'operazione sottostante.

Di particolare importanza è poi la previsione contenuta nell'art. 3 del decreto con la quale, allo scopo di evitare che la mancanza, per qualunque motivo, dei documenti richiesti dalle disposizioni sin qui esaminate potesse ostacolare le operazioni dei non residenti con gli intermediari, si è opportunamente consentito il ricorso ad una *dichiarazione sostitutiva* che il non residente è tenuto a rilasciare all'azienda di credito (o ad altro intermediario) e che deve contenere in ogni caso l'indicazione degli estremi identificativi ed il domicilio del dichiarante nonché le informazioni essenziali riguardanti l'importazione o l'operazione sottostante.

In ordine al concetto di *informazioni essenziali* si osserva che, data la genericità di tale locuzione, non risulta agevole stabilire quali siano in concreto i dati da acquisire in aggiunta agli altri esplicitamente prescritti dalla norma. Più in particolare non risulta chiaro se, oltre alla causale dell'operazione sottostante, debbano venire dichiarate le generalità di eventuali controparti, come sembrerebbe invero logico ritenere, atteso che queste dovrebbero essere normalmente desumibili dai documenti originari di cui la dichiarazione in parola è destinata ad assolvere funzione sostitutiva.

Sempre in ordine alla dichiarazione sostitutiva va inoltre precisato che – ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del decreto di attuazione – copia di essa deve essere trasmessa entro il mese successivo a quello del trasferimento, con lettera raccomandata, al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette – Divisione XII – Viale Boston – 00144 Roma), in relazione alle procedure per lo scambio di informazioni con gli Stati esteri.

- L'originale della dichiarazione sostitutiva deve invece venir conservato dagli intermediari e tenuto per cinque anni a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, al pari degli altri documenti disciplinati dalla normativa in esame (attestazione doganale ovvero altra documentazione concernente l'operazione sottostante), in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 4 del decreto ministeriale.

\* \* \*

A completamento della trattazione degli aspetti applicativi di maggiore rilevanza ed al precipuo scopo di dirimere alcune perplessità sorte in ordine alla nozione di «trasferimento da e verso l'estero» più volte utilizzata nel provvedimento legislativo in oggetto, si ritiene utile sottolineare che il *significato* attribuibile a tale espressione non può che essere quello *geografico*, in quanto non appare fondatamente ipotizzabile – trattandosi di normativa disciplinante rilevazioni a fini fiscali e non avendo il legislatore formulato alcun rinvio ad altre disposizioni – il ricorso ad accezioni note ad altri comparti dell'ordinamento, quale, ad esempio, quello valutario.

#### **B) Regime fiscale dei redditi di fonte estera**

Tra gli altri emendamenti apportati in sede di conversione al decreto legge n. 167, ve ne sono taluni che attengono al regime fiscale dei redditi di capitale di fonte estera.

Al riguardo, merita innanzitutto di essere segnalata, vertendosi in materia che interessa gli intermediari nella veste di sostituti d'imposta, la modifica apportata all'art. 8, comma 2, attraverso la sostituzione delle parole «e di incassare» con la locuzione «o di incassare».

Per effetto dell'inserimento della disgiuntiva «o» in luogo della congiuntiva «e» risulta ora che per i proventi dei titoli esteri, ivi compresi quelli obbligazionari e similari, le ritenute alla fonte di cui agli artt. 26, terzo comma, e 27, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, continuano ad applicarsi tanto nel caso in cui i detti titoli siano stati depositati presso le banche abilitate o gli altri intermediari di cui all'art. 1 del D.L. n. 167 con l'incarico di amministrarli, quanto nel caso in cui il deposito dei titoli venga accompagnato dal solo incarico di incassare i relativi redditi.

In tal modo, la fattispecie prima unitariamente considerata è stata sdoppiata così da rendere la previsione fiscale maggiormente conforme alle tipologie contrattuali in uso nel settore bancario, laddove accanto al «deposito di titoli a custodia ed amministrazione» è previsto anche il «deposito di titoli a semplice custodia», il quale ultimo, a differenza del primo, comporta (oltre, ovviamente, alla custodia) il solo incasso degli interessi e dividendi.

A parte tale modifica, nulla è per il resto mutato in ordine agli obblighi delle banche e degli altri intermediari in tema di ritenute alla fonte, con la conseguenza che le stesse debbono essere applicate al momento dell'incasso, per conto della clientela, di proventi su titoli depositati, mentre rimangono estranei al prelievo alla fonte, per carenza dei presupposti di legge, tanto gli interessi quanto i dividendi relativi a titoli obbligazionari ed azionari esteri di proprietà delle banche stesse (o di altri intermediari).

Altra novità di rilievo è rappresentata dall'aggiunta di un comma (3 bis) all'art. 8 del D.L. n. 167, con il quale viene regolamentato il trattamento fiscale dei proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento mobiliare diversi da quelli disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, e dai fondi esteri già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato di cui all'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 1983, n. 649, *collocate all'estero*, stabilendo che tali proventi sono soggetti a tassazione separata, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 8, con l'aliquota del 12,50%.

È da notare in proposito che il richiamo alla tassazione separata («ai sensi del comma 1») vale ad estendere alla descritta fattispecie la possibilità per il contribuente di optare in sede di denuncia dei redditi tra l'applicazione dell'aliquota del 12,50% e la tassazione ordinaria, con diritto in questo ultimo caso ad avvalersi del credito di cui agli artt. 15 e 92 del T.U.I.R. a fronte di eventuali imposte pagate all'estero.

Lo stesso comma 3-bis precisa inoltre, al secondo periodo, che la predetta normativa si applica anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione della quota di partecipazione, oltre che agli eventuali utili e proventi corrisposti in costanza della partecipazione al fondo.

Le innovazioni illustrate rispondono, come emerge dagli atti parlamentari, all'esigenza di definire il regime di tassazione in Italia delle quote dei fondi mobiliari esteri collocate all'estero, «con ciò volendosi evitare che il sottoscrittore residente potesse fruire di un trattamento più favorevole rispetto a quello dei fondi italiani ex lege n. 77 del 1983 o a quello degli organismi esteri già autorizzati al collocamento in Italia ai quali, come detto, si applica il regime dell'art. 11-bis del decreto-legge n. 512 del 1983».

Ciò non di meno, la norma del comma 3-bis non appare idonea ad esaurire il trattamento dei proventi conseguiti dai possessori di quote di organismi di investimento mobiliare, restando estranei alla disciplina da essa introdotta i proventi relativi a quote collocate in Italia da fondi esteri che non abbiano precedentemente ottenuto l'autorizzazione valutaria al detto collocamento (oggi non più necessaria), nonché i proventi relativi a quote che siano collocate all'estero da parte di fondi esteri già autorizzati ad operare in Italia.

Sempre in tema di trattamento fiscale dei proventi delle quote dei fondi comuni di investimento si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul disposto dell'art. 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 167 che, come noto, esonera dall'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi le quote di fondi esteri già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato.

Il testuale riferimento ai «fondi esteri già autorizzati» consente di attribuire alla norma un significato che va al di là della semplice conferma del permanere, nel nuovo contesto valutario, del regime di tassazione dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti contenuto nell'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, nel senso cioè di ricomprendere nel citato regime anche quegli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, di natura sia contrattuale che statutaria, che abbiano in passato ottenuto la necessaria autorizzazione valutaria al collocamento in Italia.

Conferma di ciò si ha nella relazione svolta in Senato, dalla quale risulta la volontà del legislatore di rimuovere «ingiustificate discriminazioni» attraverso l'estensione del regime di cui al citato art. 11-bis del D.L. n. 512/1983 a tutti i predetti organismi esteri già autorizzati a collocare in Italia.

Per completare il discorso sul trattamento dei redditi di capitale di fonte estera, restano da ricordare le modifiche apportate dalla legge di conversione all'art. 6 del D.L. n. 167 che, come noto, disciplina la tassazione presuntiva applicabile nel caso in cui siano stati trasferiti o costituiti all'estero denaro, titoli o valori e non risultino dichiarati i relativi redditi.

Sulla base della definitiva stesura della norma, si evince chiaramente che la detta tassazione presuntiva ha come destinatari gli *stessi soggetti residenti interessati* al c.d. «monitoraggio» fiscale (persone fisiche, società di persone ed equiparate, enti non commerciali) e che essa può trovare ingresso ogni qualvolta non siano dichiarati i *redditi effettivi* prodotti dall'investimento estero, così da eliminare ogni dubbio in ordine alla possibilità di applicare il criterio presuntivo non solo quando il reddito estero venga del tutto occultato, ma anche nel caso di dichiarazione soltanto parziale dello stesso.

È stato inoltre opportunamente aggiunto un secondo periodo all'articolo in parola, mediante il quale viene riconosciuto al contribuente *un termine* adeguato (60 gg. dalla espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte) per produrre prova idonea a contrastare la presunzione di redditività sancita dalla norma.

### C) Altre modifiche

Tenuto conto che le altre innovazioni introdotte dalla legge di conversione non presentano diretto interesse per il settore creditizio, ci si limita a segnalare che esse riguardano:

- l'art. 2, il quale è stato integrato mediante l'aggiunta di un comma (1-bis) che disciplina gli obblighi di denuncia dei dati relativi a trasferimenti effettuati per il tramite di non residenti, nell'ipotesi in cui il soggetto residente interessato sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi;
- l'art. 3, il cui comma 3 ha subito una parziale riformulazione per quanto concerne le importazioni ed esportazioni di denaro, titoli e valori mobiliari attuati per le esigenze gestionali di navi ed aereomobili;
- l'art. 7, al quale è stato aggiunto un comma (1-bis) volto a regolamentare l'attività di verifica dell'Amministrazione finanziaria sulla base di criteri selettivi, nei confronti delle persone fisiche, delle società di persone ed equiparate, nonché degli enti non commerciali, residenti nel territorio dello Stato.




\* \* \*

Per opportuna documentazione si riporta di seguito:

- il testo della legge 4 agosto 1990, n. 227, di conversione del D.L. 28 giugno 1990, n. 167;
- il testo coordinato dei due provvedimenti anzidetti, nella versione curata dal Ministero di Grazia e Giustizia;
- il testo del decreto del Ministro delle finanze 8 agosto 1990, concernente criteri per la documentazione di trasferimenti all'estero da parte di non residenti di denaro, titoli o valori.

*Il Presidente*

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "R. Baroni", is written over a horizontal line.

**LEGGE 4 agosto 1990, n. 227.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1990

**COSSIGA**

*ANDREOTTI, Presidente del  
Consiglio dei Ministri  
CARLI, Ministro del tesoro  
FORMICA, Ministro delle fi-  
nanze*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

**ALLEGATO**

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 1990, N. 167.**

*All'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*«4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente*

effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro delle finanze».

*All'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi».

*All'articolo 3, al comma 3, le parole da: «nonché a trasferimenti attuati» fino a: «per le relative esigenze gestionali» sono sostituite dalle seguenti: «nonché ai trasferimenti attuati per le esigenze gestionali di navi e aeromobili».*

*All'articolo 6, al comma 1, sono premesse le parole: «Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1,»; dopo le parole: «i redditi» è inserita la seguente: «effettivi»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prova contraria può essere data dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte».*

*All'articolo 7, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. L'amministrazione finanziaria procede, anche sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

*All'articolo 8:*

*al comma 2, le parole: «e di incassare» sono sostituite dalle seguenti: «o di incassare»;*

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. I proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento mobiliare, diversi da quelli disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, e dai fondi esteri già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, collocate all'estero sono assoggettati a tassazione separata ai sensi del comma 1 con l'aliquota del 12,5 per cento. Tale disposizione si applica, oltre che agli eventuali utili e proventi corrisposti in costanza della partecipazione al fondo, anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione della quota di partecipazione».

#### AVVERTENZA:

*Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 15, del 30 giugno 1990.*

*Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 3 settembre 1990.*

#### LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati (atto n. 4925):*

*Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dai Ministri del tesoro (CARLI) e delle finanze (FORMICA) il 30 giugno 1990.*

*Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 30 giugno 1990, con pareri delle commissioni I, II, III, V e IX.*

*Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 luglio 1990.*

*Esaminato dalla VI commissione il 10, 17, 18 luglio 1990.*

*Esaminato in aula il 23 luglio 1990 e approvato il 24 luglio 1990.*

*Senato della Repubblica (atto n. 2378):*

*Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 25 luglio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.*

*Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 26 luglio 1990.*

*Esaminato dalla 6ª commissione il 26, 31 luglio 1990.*

*Esaminato in aula e approvato il 31 luglio 1990.*

Testo del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1990), coordinato con la legge di conversione 4 agosto 1990, n. 227 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1990), recante: «Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori».

**AVVERTENZA:**

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

**Art. 1.**

*Trasferimenti attraverso intermediari*

1. Le aziende di credito e gli istituti di credito speciale, abilitati ai sensi del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, devono mantenere evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, di importo superiore a lire 20 milioni, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti indicati all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *(a)*, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalità o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale è effettuato il trasferimento, nonché la data, la causale, l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione.

2. Analoghe evidenze devono essere mantenute da società finanziarie e fiduciarie e da intermediari, diversi da quelli indicati al comma 1, che per ragioni professionali effettuano il trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione.

3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni; la stessa Amministrazione può richiedere i dati e le notizie relative a detti trasferimenti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 7.

4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano altresì per gli acquisti e le vendite di titoli o valori mobiliari esteri effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, residenti in Italia, e nei quali comunque intervengono le aziende di credito, gli istituti di credito speciale e gli altri soggetti indicati nei commi 1 e 2.

*4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro delle finanze.*

*(a) Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 è il seguente:*

*«Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). — 1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.*

*2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta.*

*3. Ai fini delle imposte sui redditi:*

*a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;*

*b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;*

*c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;*

*d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.*

*4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:*

*a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;*

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

## Art. 2.

### *Trasferimenti attraverso non residenti\**

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché i soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), residenti in Italia, che effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, senza il tramite degli intermediari di cui all'articolo 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano superati gli importi indicati nel comma 5 dell'articolo 4, ovvero nel comma 2 dell'articolo 5.

1-bis. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

(a) Per il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 si veda la nota (a) all'art. 1.

## Art. 3.

### *Importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari*

1. L'importazione o l'esportazione al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente, da parte di residenti, di somme in lire o in valute estere, nonché di titoli al portatore denominati in lire o in valute estere, non possono essere effettuate per importo superiore a lire 20 milioni; per gli altri titoli o valori mobiliari di importo superiore a lire 20 milioni i residenti devono farne dichiarazione depositando in dogana uno specifico avviso.

2. L'importazione al seguito da parte di non residenti di denaro o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni può essere effettuata a condizione che l'importo eccedente tale limite sia dichiarato depositando in dogana uno specifico avviso e risulti da attestazione rilasciata dalla dogana all'atto dell'importazione in Italia; l'esportazione al seguito di denaro o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni può essere effettuata nei limiti degli importi risultanti dalla predetta attestazione.

L'esportazione al seguito per importi superiori a lire 20 milioni di altri titoli o valori mobiliari da parte di non residenti deve essere dichiarata depositando in dogana uno specifico avviso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a trasferimenti nei quali intervengono, come mittenti o destinatari, intermediari abilitati ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 (a), anche quando detti trasferimenti sono effettuati per il tramite di vettori specializzati *nonché ai trasferimenti attuati per le esigenze gestionali di navi e aeromobili*; anche in tali casi, tuttavia, i trasferimenti devono essere dichiarati depositando in dogana uno specifico avviso.

4. Con decreti del Ministro delle finanze possono essere approvati i modelli dell'avviso previsto dai commi 1, 2 e 3.

(a) Per l'argomento del D.P.R. n. 148/1988 si veda l'art. 1 del presente decreto-legge.

## Art. 4.

### *Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività*

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché i soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), residenti in Italia, che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero, ovvero attività estere di natura finanziaria, devono indicarli nella relativa dichiarazione dei redditi.

2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attività finanziarie della specie.

3. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti dai commi 1 e 2 non riguardano gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria produttivi di redditi di capitale esenti dalle imposte sui redditi ovvero soggetti alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 26, terzo comma, e 27, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (b), e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle ritenute di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 (c).

Gli obblighi medesimi non riguardano altresì le quote dei fondi esteri già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai quali si applica, fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione delle direttive comunitarie n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, l'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 (c).

5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d'imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di lire.

6. Ai fini del presente articolo viene annualmente stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare, calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano dei cambi determinerà con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano stati compiuti atti, anche preliminari, di accertamento tributario o valutario, si considerano effettuati, anche agli effetti fiscali, nell'anno 1990.

(a) Per il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 si veda la nota (a) all'art. 1.

(b) Si trascrive il testo dell'art. 26, primo, secondo e terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato da ultimo con la legge n. 67/1988 (il primo e secondo comma sono riprodotti per opportuna conoscenza stante il rinvio contenuto nel terzo comma):

«Art. 26 (Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale). — Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli simili devono operare una ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli simili esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito devono operare una ritenuta del trenta per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti ed ai correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito né gli interessi corrisposti da aziende e istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende e istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e istituti di credito italiani.

Se gli interessi, premi e altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato la ritenuta deve essere operata dal soggetto residente incaricato del pagamento con l'aliquota del trenta per cento sui redditi di cui al primo comma e con l'aliquota del trenta per cento su quelli di cui al secondo comma.

(Omissis).

Si trascrive, altresì, per conoscere la portata delle modifiche subite dalle aliquote indicate nell'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973, il testo dell'art. 7, commi 8, 9, 10 e 11, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988):

«Art. 7. — (Omissis).

8. Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dalla data di entrata in vigore della presente legge, è elevata al 30 per cento, salvo quanto disposto dal successivo comma 10.

9. È altresì elevata al 30 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel comma 8 dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica alle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Resta ferma al 25 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non meno di tre mesi, nonché sui depositi a risparmio postale. Il presente comma non si applica ai depositi estinti prima della scadenza del vincolo.

11. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai decreti-legge 29 dicembre 1987, n. 533, e 13 gennaio 1988, n. 3, nei confronti dei certificati di deposito e dei depositi estinti nel periodo di vigenza dei predetti decreti-legge.

(Omissis).

Si trascrive il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 3, della legge n. 41/1986 (legge finanziaria 1986) (il primo, secondo e terzo comma sono riprodotti per opportuna conoscenza stante il rinvio contenuto nell'ultimo comma):

«Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). — Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle società per azioni e in accomandita per azioni e dalle società anche cooperative a responsabilità limitata, comprese quelle di mutua assicurazione, sono soggetti a una ritenuta del dieci per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci, con obbligo di rivalsa. Per gli utili spettanti alle società e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, l'ammontare della ritenuta è detratto dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci nella proporzione stabilita dallo stesso art. 5.

In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione della società, i singoli soci, per conseguire il pagamento, sono tenuti a versare alla società l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti quale risulta dall'ultimo bilancio della società, salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi. Nei casi di distribuzione di azioni o quote gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote si considera utile distribuito l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi imputato a capitale. Non si computano a tal fine le riserve e i fondi indicati nell'art. 45 del decreto indicato nel precedente comma.

La ritenuta è operata nella misura del 32,4 per cento a titolo d'imposta sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, a società o enti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, esenti da tale imposta e a società o enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo. I soggetti residenti all'estero hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.

Le ritenute previste dai precedenti commi si applicano anche sugli utili di cui all'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo stesso.

— Si trascrive per opportuna conoscenza anche il testo dell'art. 11 della legge n. 1745/1962, come modificato dall'art. 8 del D.L. n. 22/1967, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 209/1967, citato nel surriportato art. 27, ultimo comma:

«Art. 11. — La Banca d'Italia e le aziende di credito, all'atto di corrispondere agli aventi diritto gli utili riscossi sui titoli esteri, esclusi quelli obbligazionari, depositati ai sensi del terzo comma dell'art. 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, devono operare la ritenuta del cinque e del trenta per cento prevista dagli articoli 1 e 10.

L'importo delle ritenute deve essere versato alla competente Sezione di tesoreria provinciale entro il 20 gennaio e il 20 luglio successivo al semestre in cui sono state operate.

Entro il 15 febbraio di ciascun anno devono essere comunicati al Ministero delle finanze, con apposito elenco sottoscritto dal rappresentante legale o dal dirigente preposto al servizio, gli importi riscossi nell'anno solare precedente per ciascun avente diritto delle ritenute operate e versate. L'elenco deve contenere, relativamente a ciascun nominativo, gli elementi indicati dall'articolo 5, primo comma, e deve essere corredato con le attestazioni della Sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti.

Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 2 e quelle degli articoli 3 e 10a.

(c) Si trascrive il testo degli articoli 8 e 11-bis del D.L. n. 512/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 649/1983 (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 332 del 3 dicembre 1983), recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale:

«Art. 8. — Per i titoli e i certificati di cui all'articolo 5 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta deve essere operata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati; essi devono anche provvedere al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso articolo 5. Nell'ipotesi di titoli o certificati ad emissione continuativa o comunque senza scadenza predeterminata gli stessi soggetti devono eseguire il versamento annuale previsto nell'articolo 6 e provvedere agli adempimenti stabiliti nell'articolo 7 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate».

«Art. 11-bis. — 1. I fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche né all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, né all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di investimento sono a titolo d'imposta.

2. Sulla parte del fondo, proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati nel territorio dello Stato, calcolata come media tra il patrimonio netto all'inizio e alla fine di ciascun esercizio, il soggetto incaricato del collocamento preleva un ammontare pari allo 0,50 per cento, da versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, a titolo d'imposta sostitutiva. I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne le partecipazioni assunte nell'esercizio delle imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti.

3. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato deve provvedere a presentare annualmente, entro il termine previsto nel comma precedente la dichiarazione relativa all'ammontare indicato nel comma stesso e deve provvedere altresì agli adempimenti stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate».

Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 512/1983, citato nel surriportato art. 8, si veda la nota (b) all'art. 8.

Il D.L. n. 476/1956, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 786/1956, citato nel surriportato art. 11-bis, è abrogato e le relative disposizioni sono sostituite da quelle contenute nel D.P.R. n. 148/1988 recante: «Approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria».

## Art. 5.

### Sanzioni

1. Per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la pena pecuniaria del 25 per cento degli importi delle operazioni cui le violazioni si riferiscono. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio delle imposte competente in relazione al domicilio fiscale dell'intermediario.

2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 2, relativo ai trasferimenti diversi da quelli riguardanti investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, è punita con la pena pecuniaria di lire un milione quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti è superiore, nel periodo di imposta, a lire 20 milioni.

3. Per la violazione del divieto previsto dall'articolo 3, comma 1, e degli obblighi di dichiarazione previsti dallo stesso articolo si applica la pena pecuniaria del 25 per cento dell'importo indebitamente trasferito o che si tenta di trasferire.

4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la pena pecuniaria di lire un milione.

5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 2, è punita con la pena pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

6. Per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano le pene pecuniarie previste rispettivamente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 4.

7. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3 e per la irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 (a).

8. Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'articolo 1 false indicazioni sul soggetto realmente interessato al trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari ovvero dichiara falsamente di non essere residente in Italia, in modo da non consentire l'adempimento degli obblighi previsti nello stesso articolo 1, è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

(a) I capi I e II del titolo II (Disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie e l'applicazione delle sanzioni amministrative) del D.P.R. n. 148/1988 (per l'argomento v. l'art. 1 del presente decreto-legge) contengono rispettivamente: «Disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie» e disposizioni relative alla «Applicazione delle sanzioni amministrative».

#### Art. 6.

##### *Tassazione presuntiva*

1. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, le somme in denaro, titoli o valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo di imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta. La prova contraria può essere data dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte.

#### Art. 7.

##### *Criteri e modalità di applicazione*

1. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e del commercio con l'estero, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la richiesta e la trasmissione dei dati e delle notizie di cui al presente decreto, compreso l'eventuale invio all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico. Con gli stessi decreti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e variati gli importi. Tali decreti saranno emanati in base all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (a).

1-bis. L'amministrazione finanziaria procede, anche sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (b).

(a) Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

(b) Per il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 si veda la nota (a) all'art. 1.

#### Art. 8.

##### *Tassazione dei redditi di capitali prodotti all'estero*

1. I redditi di capitale di fonte estera percepiti da soggetti nei cui confronti in Italia si applica, sui redditi della stessa natura, la ritenuta a titolo di imposta, sono assoggettati a tassazione separata con la stessa aliquota prevista a titolo di ritenuta di imposta. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata ed in tal caso compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero.

2. Ai titoli esteri, ivi compresi quelli obbligazionari e similari, depositati presso i soggetti di cui all'articolo 1, con l'incarico di amministrarli o di incassare in Italia i relativi redditi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 26, terzo comma, e 27, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (a), e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per i titoli e certificati di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 (b), emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 (c) del medesimo decreto-legge.

3-bis. I proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento mobiliare, diversi da quelli disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77 (d), e dai fondi esteri già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 (e), collocate all'estero sono assoggettati a tassazione separata ai sensi del comma 1 con l'aliquota del 12,5 per cento. Tale disposizione si applica, oltre che agli eventuali utili e proventi corrisposti in costanza della partecipazione al fondo, anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione della quota di partecipazione.

(a) Per il testo degli articoli 26, terzo comma, e 27, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973 si veda la nota (b) all'art. 4.

(b) Il testo vigente dell'art. 5 del D.L. n. 512/1983 (per l'argomento del decreto e per il testo coordinato con la legge di conversione si veda la nota (c) all'art. 4) è il seguente:

«Art. 5. — 1. I soggetti indicati nell'articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari, e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, devono operare una ritenuta del 18 per cento, a titolo di imposta e con l'obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere, corrisposti ai possessori a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti la ritenuta è operata da essi. La ritenuta deve essere operata anche quando gli emittenti o i soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o di successiva negoziazione dei titoli o certificati è determinata al netto di quella già operata.



2. I soggetti che corrispondono i proventi devono versare le ritenute alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate e devono presentare annualmente entro il 31 marzo la dichiarazione di cui al primo e al quinto comma dell'articolo 7 del predetto decreto n. 600.

Si trascrive per opportuna conoscenza anche il testo degli articoli 7, primo e quinto comma, e 23, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973, citati nel surriportato art. 5:

«Art. 7 (*Dichiarazione dei sostituti d'imposta*). — I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto, che corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione, unica per tutti i percipienti.

(*Omissis*).

Per gli interessi e gli altri frutti di cui ai primi tre commi dell'art. 26 e per quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, nonché per i premi e le vincite di cui all'art. 30 devono essere dichiarati, senza indicazioni nominative, l'ammontare complessivo dei redditi maturati e quello delle relative ritenute, distinti a seconda della causale e dell'aliquota applicata.

(*Omissis*).

«Art. 23 (*Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente*). — Gli enti e le società indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le società e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di

detto decreto o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

(*Omissis*).

I richiami contenuti nell'art. 23 si riferiscono a disposizioni abrogate dal D.P.R. n. 917/1986, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e pertanto ora occorre aver riguardo ai corrispondenti articoli del menzionato testo unico.

(c) Per il testo dell'art. 8 del D.L. n. 512/1983 si veda la nota (c) all'art. 4.

(d) La legge n. 77/1983 reca: «Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare».

(e) Per il testo dell'art. 11-bis del D.L. n. 512/1983 si veda la nota (e) all'art. 4.

## Art. 9.

### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Italia, documentati all'intermediario secondo criteri attuativi da stabilire con decreto del Ministro delle finanze;

Considerato che la finalità delle disposizioni del citato comma 4-bis è di evitare che vengano effettuati attraverso non residenti trasferimenti di denaro, titoli o valori, di pertinenza di residenti, in elusione agli obblighi previsti dal decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167;

Decreta:

Art. 1.

Le persone fisiche, gli enti non commerciali e i soggetti indicati nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non residenti nel territorio dello Stato, che versano denaro nei propri conti devono fornire, anche in copia, agli intermediari di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito nella legge 4 agosto 1990, n. 227, la relativa attestazione doganale, qualora il denaro sia stato precedentemente importato, ovvero, in tutti gli altri casi, la documentazione concernente l'operazione sottostante. La stessa disposizione si applica alle operazioni di acquisto di titoli o valori mobiliari regolate in denaro.

Analoga attestazione o documentazione deve essere fornita dai soggetti non residenti sopra menzionati che chiedono il trasferimento all'estero di denaro, titoli o valori mobiliari consegnati ai predetti intermediari.

Art. 2.

Le società finanziarie e fiduciarie e gli intermediari diversi da quelli indicati nell'art. 1 del presente decreto, qualora per ragioni professionali effettuino trasferimenti o comunque si interpongano nella loro esecuzione devono acquisire, nel caso in cui ricevono denaro, titoli o valori mobiliari da parte di non residenti, la medesima attestazione o documentazione di cui allo stesso art. 1.

Art. 3.

Nei casi in cui il non residente non disponga dei documenti menzionati agli articoli 1 e 2 del presente decreto, l'intermediario dovrà richiedere una dichiarazione sostitutiva contenente in ogni caso l'indicazione degli estremi identificativi ed il domicilio del dichiarante nonché le informazioni essenziali riguardanti l'importazione o l'operazione sottostante.

Copia della predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa, entro il mese successivo a quello del trasferimento, con lettera raccomandata, al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette - Divisione XII - Viale Boston - 00144 Roma) in relazione alle procedure per lo scambio di informazioni con gli Stati esteri.

Art. 4.

I documenti di cui agli articoli precedenti dovranno essere conservati dagli intermediari e tenuti per cinque anni a disposizione dell'Amministrazione finanziaria.

**DECRETO 8 agosto 1990.**

**Criteri per la documentazione di trasferimenti all'estero da parte di non residenti di denaro, titoli o valori.**

**IL MINISTRO DELLE FINANZE**

Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227;

Visto l'art. 1, comma 4-bis, del suindicato decreto con cui è stato previsto che gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo possono effettuare, per conto dei soggetti non residenti indicati nell'art. 4, comma 1, dello stesso decreto, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in

**Art. 5.**

**Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.**

**Roma, 8 agosto 1990**

***Il Ministro:* FORMICA**